

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16 dicembre 2006

116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano a oggetto beni immobili, le imposte ipotecarie e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51

per cento dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35 per cento delle azioni sia detenute da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi da 119 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.

120. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

121. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale a essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun eserci-

zio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitano l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate

nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.

123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anche attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possiede almeno il 95 per cento dei diritti di voto

Continua a pag. 36

Commenti

Comma 116

Le assegnazioni ai soci effettuate nella procedura di scioglimento agevolato sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni ai fini dell'Iva.

Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano immobili posseduti dalla società di comodo le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa per ciascun tributo pari ad euro 168+168. Sempre nell'ipotesi di assegnazione di immobili la base imponibile, ai fini del solo tributo di registro, non può essere inferiore a quella determinata su base catastale a condizione però che sia il contribuente a richiedere espressamente l'applicazione dei moltiplicatori catastali.

Nell'ipotesi in cui oggetto di assegnazione ai soci persone fisiche siano beni diversi dagli immobili, per la determinazione del loro valore si rimanda alle norme vigenti in materia di tributo di registro agli art. 50, 51 e 52 inerenti gli atti societari.

Si prevede che per poter ottenere il suddetto regime di favore ai fini delle imposte indirette, l'applicazione del comma 116 deve essere richiesta, pena la decadenza del beneficio stesso, in sede di atto di assegnazione da parte degli stessi soci assegnatari.

Comma 117

Rimando alle norme vigenti in materia di imposte sui redditi, per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativo alle liquidazioni e trasformazioni agevolate delle società di comodo.

Comma 118

Gli assegnatari sono obbligati nel termine di giorni 30 dall'atto di assegnazione a presentare apposita denuncia di accatastamento o revisione alla competente Agenzia del territorio.

Comma 119

Si introduce un particolare regime agevolativo a favore delle Spa residenti nel territorio dello stato che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani.

Il particolare regime si applicherà a partire dall'esercizio in corso al 30/06/2007. Sarà necessario che all'interno della compagine societaria non vi siano soci che possiedono, direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e che, al tempo stesso, non possiedono altresì più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili societari e altresì che almeno il 35% delle azioni sia posseduto da soci che non detengono più dell'1% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili.

Le spa che possiedono tutti i requisiti sopra visti potranno optare che il nuovo regime agevolativo societario e fiscale disciplinato dai commi successivi (119-141) e dalle norme di attuazione da stabilirsi con apposito dm da emanare entro il 30/4/2007.

Comma 120

L'opzione per il nuovo regime deve essere effettuata dalle Spa in possesso dei requisiti sopra visti, entro il termine

dell'esercizio precedente a quello dal quale si intende far decorrere il regime stesso.

L'opzione si eserciterà con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale ed è irrevocabile.

Primo effetto dell'opzione sarà la qualificazione della società come Siiq (Società d'investimento immobiliare) che dovrà essere indicata sia nella denominazione sociale nonché su tutti i documenti societari.

Comma 121

Per la determinazione del requisito della prevalenza dell'attività di locazione immobiliare è necessario che nell'attivo patrimoniale della spa il valore degli immobili destinati alla locazione sia almeno pari all'80% del totale attivo e che, per ogni esercizio, almeno l'80% dei ricavi derivi dall'attività di locazione immobiliare stessa.

Per la verifica dei requisiti di cui sopra deve tenersi conto anche, per l'attivo, delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 11, comma 2 del dlgs 38/2005, detenute in altre Siiq o in società che esercitano l'opzione del comma 125; nei ricavi dei dividendi che possono derivare alla spa dall'attività di locazione svolta dalle suddette società partecipate.

Nel caso in cui la Siiq proceda alla vendita di unità immobiliari collocate anche nell'attivo corrente, ai fini della verifica del requisito in termini di ricavi, sopra citato, le vendite stesse concorrono, quali ricavi diversi dalla locazione solo per l'eventuale plusvalenza realizzata dalla cessione stessa.

È fatto obbligo alla Siiq di tenere contabilità separata per distinguere l'attività di locazione immobiliare dalle altre attività. Di essa dovrà dare menzione in sede di bilancio d'esercizio.

Comma 122

Viene prevista la definitiva cessazione dal particolare regime agevolativo nel caso in cui la Siiq non osservi, per due esercizi consecutivi, la contemporanea presenza del requisito patrimoniale e di ricavi di cui al precedente comma 121.

Comma 123

Alle Siiq è fatto obbligo di distribuire per ciascun esercizio ai soci almeno l'85% dell'utile derivante dall'attività di locazione immobiliare effettuata direttamente o tramite le partecipate. Se l'utile complessivo disponibile per la distribuzione è inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare si dovrà distribuire l'85% di tale minor valore.

Comma 124

In ipotesi di non distribuzione degli utili prevista dal comma 123 la Siiq cessa definitivamente di appartenere al regime agevolato a far data dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

Comma 125

Si prevede la possibilità che il regime agevolato delle Siiq possa essere utilizzato anche da spa italiane non quotate

Segue da pag. 35

nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.

127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di Siiq; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società successiva ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

129. Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.

130. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente

dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico a esso corrispondente è assoggettata a imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte a esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

133. Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi

da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

134. Le Siiq operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre Siiq, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in comandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a

formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla Siiq controllante e da altre Siiq.

135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato Testo unico delle imposte sui redditi.

136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque ra-

Commenti

svolgenti attività prevalente di locazione immobiliare. Le condizioni sono che la Spa sia posseduta almeno per il 95% dei diritti di voto in assemblea ordinaria da altra Siiq e contemporaneamente l'altra Siiq possieda il 95% dei diritti di ripartizione degli utili.

L'adesione al regime speciale di gruppo comporta l'obbligo anche per la spa non quotata di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Comma 126

Si prevede un'imposta sostitutiva nella misura del 20% sul valore normale degli immobili destinati alla locazione presenti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio ante ingresso nel regime agevolativo.

In pratica l'ingresso al regime Siiq è considerata ipotesi di realizzo al valore normale degli immobili stessi.

Comma 127

Il valore normale degli immobili determinato ai sensi del comma 126 diviene pertanto il nuovo valore fiscalmente riconosciuto anche ai fini del calcolo della permanenza annuale del requisito patrimoniale della Siiq, a partire però dal quarto anno successivo a quello di entrata nel regime speciale.

Nel caso di cessione di uno degli immobili prima del quarto anno il costo fiscale riconosciuto è quello determinabile sulla base dell'ultimo bilancio ante ingresso al regime Siiq.

Comma 128

L'imposta sostitutiva del 20% determinata al momento dell'ingresso in regime Siiq di cui al comma 126, può essere versata in numero 5 rate annuali di pari importo scadenti entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Le rate annuali dell'imposta possono essere compensate ex dlgs 241/1997. Per l'ipotesi di rateizzazione si applicano interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto.

Comma 129

La Siiq può assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% anche gli immobili destinati alla vendita presenti nel suo patrimonio ante regime Siiq. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 127 per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto.

Comma 130

La Siiq potrebbe scegliere, in alternativa all'imposta sostitutiva di includere nel reddito d'impresa l'importo delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate per effetto del regime di cui al comma 126. L'inclusione può avvenire nel reddito d'impresa del periodo ante ingresso in regime Siiq o in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Comma 131

Dal periodo d'imposta in regime Siiq il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente da imposte sui redditi

e da Irap. La parte di utile civilistico distribuita ai soci è tassata in capo agli stessi sulla base delle disposizioni successive.

Comma 132

Eventuali quote di componenti positivi o negativi formati in periodi d'imposta precedenti al regime Siiq e rinviata sulla base delle disposizioni del Tuir verranno imputate, per la parte ad esse riferibili, all'attività di locazione immobiliare e per la residua parte al reddito derivante dalle altre attività svolte dalla Siiq.

Comma 133

Le eventuali perdite pregresse presenti nel regime ante Siiq potranno essere computate alternativamente o in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva formata nel periodo d'ingresso, o in compensazione con gli eventuali redditi non esenti formati in futuro e derivanti da attività diversa dalla locazione immobiliare.

Comma 134

Sugli utili distribuiti a soci non Siiq, derivanti dall'attività di locazione immobiliare la Siiq applica una ritenuta del 20% che si riduce al 15% se deriva da redditi da locazione di immobili a uso abitativo stipulati ex legge 431/1998.

La ritenuta è a titolo di acconto per:
- i soci imprenditori individuali con la partecipazione in Siiq in regime d'impresa;
- le snc le sas ed equiparate.
La ritenuta è invece a titolo d'imposta

per tutti gli altri casi.

La ritenuta non viene invece effettuata se il socio è un fondo pensione, un organismo di investimento del risparmio collettivo o una gestione individuale di un portafoglio ex dlgs n. 461/1997.

Comma 135

Eventuali partecipazioni detenute nelle Siiq non beneficiano del regime di cui agli artt. 58, 68, comma 3 e 87 del Tuir.

Comma 136

Le riserve di utili formate in periodi d'imposta anteriori a quello di entrata nel regime Siiq continuano a essere assoggettate al regime ordinario anche ai fini delle ritenute effettuate dalla società in caso di distribuzione nel corso del regime Siiq.

Comma 137

Eventuali plusvalenze generate a seguito di conferimento di immobili in società che abbiano optato per il regime Siiq o che optino per il regime stesso entro il termine di chiusura dell'esercizio nel quale il conferimento è avvenuto, possono essere tassate, a scelta del contribuente, o secondo le regole ordinarie o sulla base di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap con aliquota del 20%.

L'imposta sostitutiva è applicata a condizione che la società conferitaria detenga l'immobile per almeno tre anni dalla data di conferimento.

Per il pagamento dell'imposta sostitui-

te annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del 128.

138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a imposta in misura fissa.

139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati

italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.

141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire:

a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;

c) le condizioni, le modalità e i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;

d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;

e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;

f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;

g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;

h) le modalità e i criteri di utilizzo dei crediti di imposta pre-

sistenti all'opzione;

i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;

l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.

142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

a-bis) dopo il comma 3 è in-

rito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto

dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

d) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

Continua a pag. 38

tiva si richiamano le norme già viste al comma 128 relative al pagamento in unica soluzione o rateale.

Comma 138

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i conferimenti di immobili o di complessi immobiliari prevalentemente locati, in società *Siiq*, non sono considerate cessioni di beni ai fini Iva ex art. 2, comma 3, lett. b) del dpr 633/1972.

I conferimenti stessi, qualunque sia il soggetto conferente (persona fisica, ente o società) sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella sola misura fissa.

Comma 139

Nel caso in cui alla società *Siiq* vengono ceduti o conferiti beni immobili diversi da quelli di cui al comma 138 - in particolare non locati o non prevalentemente locati - allora le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura percentuale ridotta alla metà, ovvero del 2%.

Comma 140

Si prevede che la disciplina di cui al comma 137 sia applicata anche agli apporti a favore dei fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 37 del Tu n. 58/1998.

Si prevede che la disciplina dei commi 137 e 138 sia applicabile anche alle ipotesi di conferimento di immobili o diritti reali immobiliari a favore di spa residenti

i cui titoli vengano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro il termine della chiusura del periodo d'imposta del conferente, e sempre che, entro lo stesso termine effettuino l'opzione per il regime *Siiq*.

Comma 141

Si prevede che attraverso apposito decreto ministeriale si dovrà provvedere a disciplinare:

- regole e modalità della vigilanza prudenziale sulle *Siiq*;

- criteri e modalità di determinazione del valore normale degli immobili destinati alla locazione al momento dell'ingresso al regime *Siiq* di cui al comma 126;

- condizioni e modalità di utilizzo delle perdite fiscali formatesi in periodi precedenti all'ingresso nel regime *Siiq*;

- criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni in *Siiq*;

- regime di consolidamento fiscale delle *Siiq* e loro controllate;

- criteri necessari all'individuazione dei valori fiscalmente riconosciuti dell'attivo e del passivo societario, al momento di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime *Siiq*;

- conseguenze di eventuali operazioni di ristrutturazione che riguardano le *Siiq* o le società da esse controllate;

- modalità e criteri di utilizzo di eventuali crediti d'imposta relativi a periodi precedenti a quelli di ingresso in re-

gime *Siiq*;

- effetti della decadenza dal regime *Siiq* (per non rispetto dei limiti patrimoniali e di ricavo o per mancata opzione di dichiarazione);

- obblighi contabili e adempimenti formali nell'ipotesi di applicazione della ritenuta ridotta al 15%.

Comma 142-144

I consigli comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del dlgs n. 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef fino alla misura massima dello 0,8% e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dall'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi. La deliberazione del consiglio comunale deve essere pubblicata nell'apposito sito informatico tenuto dal ministero dell'economia e delle finanze e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale

stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indi-

Segue da pag. 37

145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- l'opera pubblica da realizzare;
- l'ammontare della spesa da finanziare;
- l'aliquota di imposta;
- l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- le modalità di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- opere per il trasporto pubblico urbano;
- opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- opere di restauro;
- opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Anci e l'Unione delle province d'Italia (Upi), le modalità e i termini di trasmissione, agli enti locali interessati

che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a dettamento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la

Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, e successive modificazioni.

154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione a eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravati delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazio-

ne delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio

Commenti

cati nel modello Cud.

A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29/6/2007, saranno definite le modalità operative.

Per ovvie ragioni, viene soppressa la norma contenuta nella Finanziaria 2006 che consentiva la variazione dell'addizionale comunale Irpef, per l'anno 2007, solo a quei comuni che non avevano mai introitato alcuna somma a titolo di addizionale.

Commi 145-151

Dall'1/1/2007 i consigli comunali possono istituire, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 446/1997, un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche quali: opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un

periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare e nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Il regolamento che istituisce l'imposta determina: l'opera pubblica da realizzare; l'ammontare della spesa da finanziare; l'aliquota di imposta; l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; le modalità di versamento degli importi dovuti.

Commi 152-153

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro il 28/2/2007, sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione, agli enti locali che ne fanno richiesta, dei dati inerenti all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30/1/2007, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limi-

to di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW. Viene riservato un diritto di priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60% dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

Comma 154

Ai fini della determinazione dell'imposta provinciale di trascrizione, le province possono incrementare fino a un massimo del 30% le tariffe previste da apposito decreto ministeriale. Fino al 31/12/2006 tale incremento non poteva superare il 20%.

Comma 155

Gli enti locali possono presentare istanza motivata al ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione a eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi 30 giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravati delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 156

Dall'1/1/2007 le aliquote Ici devono essere stabilite dal consiglio e non più dal-

la giunta comunale.

Comma 157

A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione alle legge sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Commi 158-160

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e il superamento di un esame di idoneità. Il messo notificatore, che non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti, esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Commi 161-162

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio

dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non co-

nosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse le-

gale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati e rimborsati. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità e i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, a eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, a eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

173. Al decreto legislativo 30

dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.»;

c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

f) l'articolo 13 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.

174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

Continua a pag. 40

delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. I predetti atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Comma 163

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Comma 164

Il rimborso dei tributi locali versati e non dovuti deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Comma 165

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Comma 166

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Comma 167

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Comma 168

Gli enti locali stabiliscono per ciascun

tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati e rimborsati. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista da appositi decreti adottati dal ministro dell'economia e delle finanze in virtù dell'art. 25 della legge n. 289/2002.

Comma 169

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Comma 170

Gli enti locali e regionali comunicano al ministero dell'economia e delle finanze, con modi e tempi che saranno previsti da apposito decreto, i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza. In caso di inosservanza di detti adempimenti verrà sospesa l'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

Comma 171

Viene estesa l'applicazione delle disposizioni dai commi da 161 a 170 anche ai rapporti pendenti alla data dell'1/1/2007.

Comma 172

Vengono abrogate le disposizioni in

materia di imposta di pubblicità, tassa occupazione suolo e aree pubbliche e tassa rifiuti, incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi precedenti in tema di accertamento, rimborsi e interessi.

Comma 173

Il comma in commento introduce alcune novità e precisazioni in tema di Ici: viene abrogata la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta; viene precisato che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; è previsto che i curatori e i commissari liquidatori, entro 90 giorni dalla loro nomina, presentino al comune di ubicazione degli immobili una comunicazione di avvio della procedura e, poi, versino l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; viene ridotto, da 90 a 60 giorni, il termine oltre il quale, in assenza del pagamento di quanto liquidato con gli atti impositivi, il comune procede alla riscossione coattiva.

Sono infine soppresse tutte quelle norme incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di accertamento, rimborsi e interessi.

Comma 174

Viene reintrodotta l'obbligo, abolito dal dl n. 223/2006, di presentazione della dichiarazione Ici nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono

Segue da pag. 39

2006, n.248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono abrogati.

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;

b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c) il terzo comma dell'articolo 6 e il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n.212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal

dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel se-

condo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

b-bis) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'Enpals derivanti dall'applicazione del

presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità pre-

Commenti

applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello Unico informatico.

Comma 175

Viene soppresso il potere regolamentare riconosciuto ai comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione Ici e quello di prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento dell'Ici tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

Comma 176-177

In materia di pubbliche affissioni viene soppressa la norma che prevedeva che almeno il 10% degli spazi totali previsto per le affissioni venisse riservato, in esenzione da diritti, ai manifesti affissi da determinati soggetti (enti pubblici, associazioni, partiti ecc.). Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che attribuiscono la responsabilità per affissioni abusive a colui che materialmente veniva colto in flagranza nell'atto di affissione in luogo del soggetto per conto del quale l'affissione era stata effettuata. Viene quindi stabilito che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di

scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione.

Commi 178-182

I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio (con esclusione della violazione del codice della strada), a dipendenti dell'ente locale o ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate. I soggetti a cui vengono conferiti tali poteri devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità. Essi, inoltre, non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di

prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria.

Commi 183-184

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stabilito che la superficie minima, che non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, trova applicazione non solo per la tassa, ma anche per la tariffa rifiuti. In attesa della completa attuazione del decreto ambientale viene previsto che il regime di prelievo adottato da ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche nel 2007. In tema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani si continuano ad applicare le vigenti disposizioni. Per lo smaltimento in discarica, con eccezione di quelle cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, continuano ad applicarsi, per tutto il 2007, le disposizioni di carattere transitorio previste dall'art. 17 del dlgs n. 36/2003.

Commi 185-187

Viene riconosciuta l'esenzione ai fini Ires per le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. I soggetti, persone fisiche, incaricati di ge-

stire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Con apposito decreto ministeriale, entro il 30/1/2007, sono individuati i soggetti a cui si applicano tali agevolazioni. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte versate da tali soggetti.

Comma 188

Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, vengono meno gli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi all'Enpals se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro.

Commi 189-193

Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, viene istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69% (0,75 dall'anno 2009) al getti-

quative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificazioni ipotecarie»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

«a) alla conservazione, alla utilizzazione e all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previ-

sto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Anci, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge. Le convenzioni

non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenute conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'Anci, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale

nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse».

202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, è sostituita dalla seguente:

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, a enti, ad associazioni maggiormente rappresenta-

tive degli enti locali, a organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n.136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, re-

Continua a pag. 42

to dell'Irpef. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'Irpef, sarà ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal ministro dell'interno. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione di tali disposizioni in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti.

Commi 194-200

A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali, con divieto di affidare tali funzioni a società private, pubbliche o miste pubblico-private. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del ca-

tasto edilizio urbano decorre dall'emanazione di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni. Tali previsioni non si applicano ai poli catastali già costituiti.

Ai comuni è consentito stipulare convenzioni, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, solo ed esclusivamente con l'Agenzia del territorio. I requisiti e gli elementi necessari per le convenzioni, di durata decennale (tacitamente rinnovabili) e non onerose, saranno stabiliti con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri.

L'Agenzia del territorio, con provvedimento del direttore, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.

Al fine di salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, l'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

Per consentire un costante monitorag-

gio del processo di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti commissioni parlamentari.

Commi 201-202

I commi in questione sono finalizzati a rivedere la disciplina in materia di confisca dei beni immobili nei confronti dei mafiosi. In particolare, si prevede che i beni immobili confiscati alla mafia siano mantenuti al patrimonio dello stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, nonché, nei casi in cui gli stessi siano idonei, anche per altri usi governativi o pubblici per lo svolgimento delle attività istituzionali delle p.a. dello stato, delle Agenzie fiscali delle università statali, di enti pubblici e di istituzioni culturali contraddistinti da rilevante interesse.

Inoltre essi possono essere trasferiti per fini istituzionali o sociali, con diritto di priorità, al patrimonio del comune territorialmente interessato, oppure a quello della provincia o della regione. Detti enti territoriali possono gestire tali immobili in forma diretta oppure concederli a titolo gratuito a comunità, enti, as-

sociazioni quali l'Anci, l'Upi e l'Uncem, ma anche alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali o a quelle di recupero dei tossicodipendenti, nonché alle associazioni di tutela ambientale formalmente riconosciute dal ministero dell'ambiente. Qualora il comune, la provincia o la regione non abbiano provveduto a determinare la destinazione del bene entro un anno dalla data di trasferimento, è previsto l'intervento del prefetto il quale nomina un commissario con poteri sostitutivi.

Comma 203

Si prevede l'emanazione di un apposito regolamento ministeriale per disciplinare i criteri, le modalità e i termini del trasferimento degli immobili di proprietà dello stato alle università statali.

Comma 204

Per rendere più razionale l'utilizzo degli spazi nell'ambito della fruizione degli immobili in uso governativo, si prevede che nell'atto di indirizzo annuale emanato dal ministro dell'economia e finanze, con riferimento agli adempimenti e obiettivi da raggiungere da parte dell'Agenzia del demanio, vengano indicati:

a) i parametri per razionalizzare i suddetti spazi;

Segue da pag. 41

lativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i

termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero rea-

lizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale e alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di

cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383.

213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attri-

buite, nonché al loro proseguimento.

215. È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.367.

216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.

217. Il comma 109 dell'articolo

Commenti

b) i criteri di riduzione della spesa, anche con riferimento agli ambiti territoriali e al patrimonio utilizzato.

Comma 205

Istituito nel budget del ministero dell'economia e finanze un Fondo unico dedicato ai costi di uso degli immobili in uso governativo, con conseguente ripartizione delle quote di costo da attribuire alle rispettive p.a.

Comma 206

La norma prevede che il costo d'uso degli immobili utilizzati dalle p.a. viene commisurato ai valori correnti di mercato in base ai parametri di mercato, derivanti dai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

Comma 207

Gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo annuale emanato dal ministro dell'economia e finanze, e contenenti i parametri per razionalizzare gli spazi nell'ambito della fruizione degli immobili in uso governativo, nonché i criteri di riduzione della spesa, anche con riferimento agli ambiti territoriali e al patrimonio utilizzato, possono essere raggiunti da parte delle p.a. centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia mediante la riduzione del costo d'uso applicata in conseguenza della ripartizione delle quote in capo alle distinte p.a., sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, oppure mediante utilizzo di entrambe le metodologie.

Commi 208-209

Con apposito dm sono indicati i criteri, modalità e termini per razionalizzare e ridurre gli oneri, oltre ai contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni

da parte delle p.a. che utilizzano gli immobili in uso governativo (comprese le p.a. conduttrici) all'Agenzia del demanio. Quest'ultima provvederà, attenendosi all'atto di indirizzo del ministro dell'economia e finanze, a definire ogni anno le modalità di attuazione, da comunicarsi poi alle rispettive p.a.

In conseguenza dell'emanazione del suddetto dm, la vigente disciplina in materia viene totalmente abrogata.

Commi 210-212

Per favorire la razionalizzazione e valorizzazione dell'impiego dei beni immobili statali, e per completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio statale, l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle competenze del ministero per i beni e attività culturali (e dunque delle soprintendenze territoriali), individua i beni di proprietà dello stato per i quali necessita l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, o realizzate in tutto o in parte in modo difforme rispetto al provvedimento di localizzazione. Detto elenco dev'essere inviato al ministero delle infrastrutture. Quest'ultimo, a sua volta, trasmette l'elenco ricevuto alle regioni interessate, le quali devono provvedere entro il termine perentorio di 60 giorni a effettuare, in stretto accordo con i comuni interessati, alle verifiche di conformità e compatibilità urbanistica. Qualora dovessero sussistere specifici vincoli, l'elenco deve essere trasmesso in via contemporanea anche alle p.a. competenti alle tutele differenziate (in primo luogo, alle soprintendenze), le quali devono esprimersi al riguardo sempre entro 60 giorni. In presenza dei pareri positivi emanati, il ministero delle infrastrutture pro-

cederà all'emissione di un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie che, in caso di presenza di situazioni di locazione passiva, avrà comunque solo valore transitorio, con conseguente obbligo, a seguito della conclusione del periodo di locazione, a ripristinare la destinazione d'uso originariamente esistente: in tal caso, dovrà essere data apposita comunicazione al comune territorialmente competente oltre che alle eventuali p.a. competenti per le rispettive tutele.

Qualora tuttavia il parere fosse negativo, o in caso di mancato riscontro da parte della regione, o delle autorità competenti per le rispettive tutele, entro il termine dei 60 giorni, si prevede la convocazione di una conferenza dei servizi, anche per ambiti comunali complessivi, oppure per uno o più immobili.

Comma 213

L'Agenzia del demanio, per perseguire gli obiettivi relativi alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate nell'ambito della lotta alla mafia, in deroga alle norme legislative vigenti, e con il solo rispetto delle norme di contabilità generale, può affidare l'incarico ad apposite società a capitale prevalente o totale capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia del demanio e la società incaricata sono disciplinati da apposita convenzione.

Commi 214-215

Nel caso in cui vi fossero norme che prevedano l'assegnazione gratuita o l'attribuzione a p.a., enti o società con totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello stato per garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali o strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni ai fini dell'assegnazione o attribuzione de-

ve intendersi concreta, attuale, collegata intimamente e occorrente al funzionamento del servizio nonché allo svolgimento delle funzioni attribuite, oltre che alla loro prosecuzione. Di conseguenza, l'Agenzia del demanio deve occuparsi della verifica, mediante la collaborazione dei soggetti interessati, della sussistenza di tali requisiti in sede di assegnazione o attribuzione, e poi in tempi successivi l'accertamento periodico del mantenimento di dette condizioni, oppure della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, alla quale competono i compiti di vigilanza e di controllo.

Comma 216

Relativamente ai beni immobili statali assegnati gratuitamente alle p.a. è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili già interessati da dismissioni temporanee in data antecedente al 31 dicembre 2006 devono intendersi dimessi in via definitiva, al fine di rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e finanze, e per esso all'Agenzia del demanio. Tale principio, tuttavia, non si applica nei confronti dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, che siano stati affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi per svolgere attività funzionali alle finalità istituzionali della difesa.

Comma 217

Il presente comma contiene un'interpretazione autentica di una precedente disposizione contenuta nella Finanziaria 1997, relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Viene infatti specificato che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui sia-

lo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dissemissione programmati.

218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate a uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

220. All'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:

«codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni».

2. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».

221. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n.152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'ar-

ticolo 3 e seguenti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

222. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 221 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 18, comma 757, e destinate a iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

223. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la ridu-

zione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati a un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 230.

224. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 223 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari a una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite le mo-

dalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

225. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di autoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autoveicoli nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

226. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore

Continua a pag. 44

no soci gli inquilini, del diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, nonché del rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare (limite aumentato del 20 %, per le famiglie di conduttori composte da ultra 65enni o con componenti portatori di handicap), devono sussistere in capo agli aventi diritto alla data di avvenuto ricevimento della proposta di vendita da parte della p.a. che sta procedendo alla vendita, oppure alla data stabilita, dalla stessa p.a., con propri provvedimenti in funzione dei piani di dissemissione programmati.

Comma 218

Con una modifica al Codice della strada, si precisa che tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri, relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni di alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, nonché di fermo amministrativo del veicolo, e infine della misura cautelare del sequestro, sono esenti, per le p.a. dello stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

Comma 219

L'Agenzia del demanio può procedere alla vendita delle unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello stato, e gestite da quest'ultima.

Comma 220

Con una serie di modifiche al codice pe-

nale, si prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, possa essere effettuata anche nei casi di condanna o applicazione della pena per i delitti in materia di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e utilizzo di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Per quanto concerne i suddetti casi, si prevede la devoluzione dei beni confiscati allo stato, mediante provvedimento del ministero dell'economia e finanze, con i conseguenti obblighi derivanti e che si applicano nei casi di confisca in materia di criminalità di stampo mafioso. Inoltre le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché le somme derivanti dal recupero dei crediti personali, oltre ai proventi derivanti dall'affitto, vendita o liquidazione dei beni sono versati al bilancio dello stato per rassegnarli in uguale misura per finanziare gli interventi di edilizia scolastica e per l'informatizzazione dei suddetti processi di acquisizione.

Commi 221-222

Dall'1/1/2007 e per tre anni, nei con-

fronti del tfr, dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, oltre che sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni aggiuntive o integrative, erogati ai dipendenti pubblici e privati, e pagati da enti gestori di forme previdenziali obbligatorie, i cui importi superino nel totale 1,5 mln di euro, rivalutato ogni anno in base all'indice Istat, si applica sull'importo eccedente tale limite un contributo di solidarietà pari al 15%. La disciplina sarà dettata con apposito dm. Tali risorse sono fatte confluire nel bilancio statale per essere destinate a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

Commi 223-240

Un'operazione di super-rottamazione per auto, autocarri e moto. Ecco le novità previste.

Autovetture e autocarri

Al fine di salvaguardare l'ambiente e anche per incentivare la diminuzione di auto immatricolate come euro 0 o euro 1, viene concesso, con certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, un contributo pari al costo di demolizione nel caso i veicoli vengano consegnati al demolitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Il contributo concesso è fissato nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo e sarà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta. Poi chi ha effettuato la rottamazione senza sostituzione può richiedere quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio per un anno. A decidere le modalità del rimborso sarà un decreto del

ministero dell'economia e delle finanze insieme al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sempre in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di sostituire il trasporto promiscuo con autovetture euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è concesso un contributo di 800 euro per l'acquisto oltre all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due anni. Questa esenzione inoltre è estesa per un anno per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.

Il comma 226 prevede che, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2 mila euro per ogni veicolo di peso non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come euro 4 o 5. Per l'acquisto di autovetture nuove e omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o gpl o con alimentazione elettrica o ancora a idrogeno, è concesso un contributo pari a 1.500 euro. Incrementato di altri 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km. Le agevolazioni sono cumulabili. Il comma 228 poi prevede che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Questi veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo, il venditore integra la documentazione da consegnare al

Segue da pag. 43

impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate e immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

227. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 226, nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero a idrogeno è concesso un contributo pari a euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 225 o 226.

228. Le disposizioni di cui ai commi 225, 226 e 227 possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 225 e 226, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 227 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto con-

tratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

229. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 225, 226, 227 e 235, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 225, 226, 227 e 235; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 225, 226, 227 e 235; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti, Dipartimenti per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

230. Ai fini dell'applicazione dei commi 223, 225, 226 e 227, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto

importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

231. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere a esse trasmessa dal venditore:

- copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
- copia dello stato di famiglia

nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

232. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 18, comma 645, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

233. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi regionali e nazionali delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli ar-

chivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 223 a 233 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome.

235. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 230. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 229 a 234, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al

Commenti

pubblico registro automobilistico con una dichiarazione in cui deve essere indicata la conformità del veicolo acquistato, la targa del veicolo ritirato e ancora la copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro così acquisisce le informazioni e le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al ministero dei trasporti i quali provvedono allo scambio dei dati. Il comma 230 stabilisce che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, o le imprese costruttrici del veicolo nuovo, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano questo importo come credito d'imposta a partire dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito d'imposta non è rimborsabile. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione che deve essere a essa trasmessa dal venditore. I documenti devono contenere la copia di fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo. Inoltre, la copia del libretto di circolazione e la copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà e, infine, copia dello stato di famiglia. Il

comma 232 prevede che entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati non possono essere rimessi in circolazione e vanno mandati alle case costruttrici per la messa in sicurezza, della demolizione e del recupero di materiali. Inoltre stabilisce che entro il 31 dicembre 2007 il governo presenta una relazione al parlamento sull'efficacia della disposizione e le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal governo per alimentare il fondo per la mobilità sostenibile. Il comma 233 stabilisce i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati presenti. E sono effettuate anche le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette e sono stabiliti anche i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello stato alle regioni e alle province autonome. Le decisioni sono state prese con decreto del ministero dell'economia e delle finanze insieme al ministero dei trasporti.

Motocicli

Il comma 235 stabilisce che a decorren-

za dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 nel caso si acquisti un motociclo nuovo euro 3 con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0 realizzata attraverso la demolizione, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello stato nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Comunque le disposizioni del presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. Questi motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Inoltre per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 gli adempimenti previsti possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. Il comma 236 prevede che al comma 63 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è aggiunto un periodo. Ossia, «gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della tabella 1». Il comma 237 prevede poi che per gli interventi finalizzati a incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati

come euro 0 o euro 1 di impianti a gpl o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture e i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati euro 0, 1, 2, 3, 4 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano a gpl a idrogeno. Questa agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Il comma 239 infine stabilisce che all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti «a eccezione dei veicoli che, pur immatricolati N 1, presentano codice di carrozzeria F0 con quattro o più posti e abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua a essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

Commi da 241-48

Le disposizioni in esame prevedono agevolazioni fiscali per le imprese di piccole dimensioni impegnate in progetti di

presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 229 e 232 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

236. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1».

237. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è sostituito dal seguente: «59. Per gli interventi finalizzati a incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» di impianti a Gpl o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 25 settembre 1997, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.403.

238. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture e i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1», «euro 2», «euro 3» e «euro 4», di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione

mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

239. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «a eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentano codice di carrozzeria F0 (Effezione) con quattro o più posti e abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua a essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

240. Le disposizioni del comma 239 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

241. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da scambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

242. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 241 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

243. Le disposizioni dei commi 241 e 242 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

244. Le disposizioni dei commi 241, 242 e 243 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 241 e 242.

245. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 241 a 244 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n.212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 241 a 248.

246. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso

si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

247. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

248. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 247, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 241 e 242. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

249. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296».

250. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento da indagarsi è la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquee inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi a oggetto aree e specchi acquee, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore del-

Continua a pag. 46

aggregazione societaria; in particolare, interessata alla disciplina sono le operazioni di ristrutturazione societaria quali fusioni, scissioni e conferimenti poste in essere da società di capitali.

Come noto la disciplina fiscale delle fusioni e scissioni prevede un regime di neutralità caratterizzato dalla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio da un soggetto all'altro. Parimenti l'articolo 176 del Tuir prevede la particolare forma di conferimento nella quale vengano mantenuti per il conferitario i valori fiscalmente rilevanti già presenti in capo al conferente.

Le agevolazioni prevedono il riconoscimento, fino a un massimo di 5.000.000 di euro dei maggiori valori rispetto a quelli contabili e fiscalmente riconosciuti derivanti dall'operazione di fusione, scissione o conferimento. In particolare nel caso di fusioni o scissioni, è riconosciuto fiscalmente il valore di avviamento e quello attribuito ai beni materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione del disavanzo da scambio. Nel caso di operazioni da conferimento, l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento e di beni materiali e immateriali, entro il medesimo limite di 5 milioni.

La disposizione ha lo scopo di riconoscere comunque un beneficio, nei limiti

dell'importo fisso di 5 milioni, anche a quelle operazioni nelle quali il valore dell'azienda oggetto dell'operazione non è significativo, come nel caso di operazioni poste in essere da soggetti di piccole dimensioni.

Dall'agevolazione vengono esclusi i soggetti operativi da meno di due anni; i soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario e comunque legati tra loro da un rapporto di partecipazione, o controllati dallo stesso soggetto, anche indirettamente.

L'agevolazione, tuttavia, è subordinata alla presentazione dell'istanza di interpellato da parte del contribuente volta a dimostrare la presenza dei requisiti richiesti per la fruizione.

La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, decade dall'agevolazione a meno che non ottenga esito favorevole l'istanza di disapplicazione da porre in essere ai sensi del comma 8 dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/73.

Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la stessa si verifica, la società è tenuta a liquidare e versare Ires e Irap sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti,

determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Il tutto senza applicazione di sanzioni e interessi.

Commi 249-256

I commi in esame si riferiscono a una radicale riforma del sistema normativo riguardante i porti turistici realizzati su suolo demaniale. Si rende quindi necessario esaminare nel dettaglio le suddette disposizioni. In primo luogo, si prevede la possibilità di revoca delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei suddetti interventi portuali, nei casi in cui i concessionari dovessero rendersi responsabili, a decorrere dall'1/1/2007, di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi che derivano proprio dalle suddette concessioni. È prevista inoltre la riduzione da quattro a due categorie per i canoni annuali finalizzati alle concessioni con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee. La quadripartizione originaria prevedeva infatti la suddivisione nelle seguenti categorie: 1) aree, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) aree, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a normale valenza turistica; 3) aree, pertinenze e

specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a minore valenza turistica; 4) pertinenze demaniali marittime, comprendenti le costruzioni e le altre opere appartenenti allo stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale (art. 29, Codice della navigazione). Si prevede ora la classificazione a due sole categorie, rispettivamente le concessioni per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica, e quelle a normale valenza turistica. Per quanto concerne l'accertamento delle suddette condizioni, finora il legislatore lo riservava all'autorità competente: si prevede ora che ciò venga compiuto direttamente dalle regioni competenti per territorio, con propri provvedimenti. In attesa dell'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica da parte delle rispettive amministrazioni regionali, la categoria di riferimento debba intendersi la seconda (cioè la normale valenza turistica). Il 10% delle maggiori entrate annue, rispetto alle previsioni di bilancio, provenienti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquee inseriti nella categoria delle utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica dovrà essere acquisito dalle regioni interessate. Per il triennio 2004/2006 si applicherà il regime dei canoni ordinari, senza le maggiorazioni che erano state introdotte con la manovra del

Segue da pag. 45

la presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del Testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizza-

zione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

251. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

252. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

253. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

254. All'articolo 5 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

255. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

256. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

257. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 693-bis. - (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentali destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.

Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

Commenti

di 269/2003, convertito in legge 326/2003, per le quali si prevede la disapplicazione.

Viene comunque introdotto dall'1/1/2007 il criterio di una rivalutazione calcolata con riferimento alle pertinenze destinate alle attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi: ci si riferisce alle attività di ristorazione, di vendita prodotti, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle strutture a terra contenute nell'ambito dei porti turistici. La rivalutazione delle opere a terra, contenute all'interno degli interventi portuali, terrà conto quindi dello sviluppo di tutta una serie di servizi e attività di carattere produttivo che hanno portato una forte redditività e riqualificazione delle aree, ma nel contempo, proprio a causa del fatto di essere state costruite, mediante concessione, su terreno demaniale marittimo, implicano la necessità di un adeguamento dei relativi canoni, per le parti interessate. In altri termini, saranno scomputati dalla maggiorazione in sede di calcolo i servizi essenziali, come per esempio gli uffici riservati alla Capitaneria di porto. Tutti gli altri immobili, comprese le boutique, le club-house, e così via, saranno considerate ai fini della rivalutazione del calcolo. Che si sviluppa come segue:

1) anzitutto si moltiplica la superficie complessiva della parte di manufatto interessata dai suddetti servizi per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservato-

rio del mercato immobiliare per la zona di riferimento;

2) poi si moltiplica l'importo ottenuto per il coefficiente pari a 6,5.

Ne deriverà poi un canone annuo, il quale verrà poi ridotto ulteriormente di una serie di percentuali, da applicare mediante scaglioni progressivi di superficie del manufatto: nessuna riduzione, fino a 200 mq; tra 200 e 500 mq, riduzione del 20%; tra 500 e 1.000 mq, riduzione del 40%; oltre i 1.000 mq, riduzione del 60%.

Merita inoltre una doverosa evidenziazione la problematica degli impianti sportivi realizzati su suolo demaniale, i cui beneficiari sono le società sportive dilettantistiche. Il legislatore precisa infatti che i canoni demaniali debbono essere ridotti del 50%, purché le suddette società sportive risultino senza scopo di lucro (e ciò risulta indicato dall'atto costitutivo e dallo statuto), nonché iscritte alle rispettive federazioni sportive nazionali. Tale riduzione deve riferirsi tuttavia ai soli servizi destinati all'attività sportiva, e cioè agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ai magazzini per l'abbigliamento da utilizzare durante gli allenamenti e le gare. Di contro, il canone non viene ridotto per quanto concerne i «manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali»: è il caso, per esempio, dei bar funzionanti durante gli eventi sportivi, che svolgono quindi una funzione produttiva, e dunque portatrice di reddito. Un problema rimasto insoluto riguarda invece i cosiddetti «circoli», e cioè gli esercizi abilitati alla sola sommini-

strazione al pubblico di alimenti e bevande riservata, appunto, ai componenti della società sportiva. Diversamente, ci sarebbe il rischio fondato che il bar della bocciafiola di paese, operante per i soli soci, venga equiparato allo stesso modo in cui viene considerato un bar aperto a tutti, all'interno di uno stabilimento balneare.

Le concessioni dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le norme riguardanti l'utilizzo del demanio marittimo si applicano, dall'1/1/2007, anche per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale riguardanti la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

A ogni modo, le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, possono avere durata superiore ai sei anni e comunque inferiore a 20 anni, tenuto conto dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo redatti dalle regioni.

Le regioni, in sede di stesura dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo, sentiti i comuni interessati, dovranno altresì individuare un equilibrio corretto tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili. Inoltre essi devono individuare le modalità e

la collocazione dei varchi necessari per consentire il libero e gratuito accesso e transito, per raggiungere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Si precisa altresì che le somme per canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive versate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'1/1/2004 sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

L'art. 8 del dl 400/93 prevede che a partire dal 1990 gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione della disciplina normativa prevista, e comunque maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%. Ora viene precisato, a 13 anni di distanza dall'emanazione di tale norma legislativa, con un'interpretazione autentica, che tali utilizzazioni devono riferirsi soltanto alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. Di contro, invece, nel caso in cui l'occupazione riguardi la realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere che non possono essere rimosse, in qualsiasi modo, e che siano state autorizzate in totale mancanza del titolo abilitativo o con un titolo abilitativo il cui contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'inden-

Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'erario».

258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

259. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una

o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure a evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo

143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto compatibile».

260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

262. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

15-ter. Nell'ambito dei proces-

si di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

263. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto

Continua a pag. 48

nizzo dovuto essere commisurato al valore di mercato. Dovranno essere comunque applicate le misure sanzionatorie in vigore, compreso anche il ripristino dello stato dei luoghi.

Commi 257-258

Con una modifica al Codice della navigazione, si prevede l'affidamento in gestione all'Agenzia del demanio anche dei beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea. Dovrà essere garantito un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano. Vanno considerati non strumentali i beni che non risultino direttamente collegati e comunque necessari al servizio di gestione aeroportuale; il legislatore non lo specifica, ma si può ritenere che ci si riferisca ai locali su suolo demaniale aeroportuale, che ospitano i free-shop, i ristoranti, i bar, le edicole, le librerie, e così via. Tutta questa introitazione aggiuntiva, che deriverà dall'applicazione di canoni di mercato, dovrà affluire all'erario.

A tale riguardo, si prevede con dm l'incremento proporzionale del canone annuo per l'uso dei beni demaniali dovuti dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, con l'obiettivo di incassare 22,5 mln di euro nel bilancio statale durante il triennio 2007/2009.

Comma 259

Si prevede la possibilità di dare in concessione o in locazione, a titolo oneroso e

per una durata non superiore ai 50 anni, i beni immobili di proprietà dello stato, a favore di privati affinché provvedano a effettuare opere di riqualificazione e riconversione dei suddetti beni mediante interventi di recupero, restauro, ristrutturazione. Sarà possibile introdurre anche nuove destinazioni di uso, per svolgere attività economiche o di servizio per i cittadini. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni del Codice Urbani (dlgs 42/2004). Ciò significa che gli immobili storici di proprietà statale che non siano stati oggetto di specifico vincolo a pubblica destinazione da parte delle soprintendenze potrebbero essere restaurati e riutilizzati da privati, con oneri a proprio carico (oltre a quelli del canone concessorio o locativo), per ospitare attività di ristorazione o di vendita di prodotti. Spetterà al ministero dell'economia e delle finanze convocare le conferenze dei servizi o promuovere gli accordi di programma per sottoporre all'approvazione le iniziative per la valorizzazione dei suddetti immobili.

Comma 260

Per devolvere allo stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, con apposito dm da emanarsi entro il 30/6/2007, saranno determinati i criteri per l'acquisizione dei dati e informazioni utili per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello stato. Per quanto riguarda i casi in cui tali beni siano utilizzati da soggetti terzi, non si applica l'usufruzione, bensì l'istituto del possesso viziato

in modo violento o clandestino, fino a quando gli stessi non provvedano a regolarizzare la propria posizione notificando all'Agenzia del demanio di essere, appunto, in possesso del suddetto bene. La relativa comunicazione deve contenere anche l'identificazione dell'immobile, unitamente alla consistenza e ai dati catastali.

Comma 261

Viene riconosciuta, a favore delle regioni e degli enti locali, la possibilità di ottenere in concessione o locazione gli immobili dello stato per anni 50, nei casi in cui l'Agenzia del demanio ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, tanto più se le p.a. locali, nella loro qualità di concessionari, si obbligano a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

Comma 262

Ai fini della valorizzazione dei beni statali, l'Agenzia del demanio può individuare, previo accordo con i comuni territorialmente interessati, più beni immobili pubblici per i quali si intende attivare un unico processo di valorizzazione, coerentemente con gli indirizzi di sviluppo del territorio, purché esso costituisca, all'interno del contesto economico e sociale locale, un elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo nei ri-

spettivi comuni. Dovranno essere quindi predisposti a cura dell'Agenzia del demanio i conseguenti studi di fattibilità. In via prioritaria, detti immobili dovranno essere valorizzati, a mezzo di concessione d'uso o locazione, per soddisfare funzioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, promozione delle attività di solidarietà e sostegno delle politiche giovanili, nonché delle pari opportunità.

Inoltre il ministero della difesa può individuare i beni immobili di proprietà dello stato, mantenuti in uso allo stesso dicastero per finalità istituzionali, che possono essere permutati con gli enti territoriali. Spetterà all'Agenzia del demanio attivare le attività e le procedure di permuta, in accordo col ministero della difesa.

Commi 263-264

Si prevede che il ministero della difesa, con decreti da adottare in accordo con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali. Tali beni sono consegnati all'Agenzia del demanio per essere inseriti nei programmi di dismissione e valorizzazione. Per quanto concerne tali programmi che possano interessare gli enti locali, si procede attraverso appositi accordi di programma, la cui promozione compete comunque ai sindaci dei comuni interessati. Nell'ambito dei suddetti accordi, può essere previsto il riconoscimento a favore degli enti locali di una quota del mag-

Segue da pag. 47

disposto dall'articolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.»;

b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;

c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

265. All'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-ter. 1. Sui beni immobili

non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.».

266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola di minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese

per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuto da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e suc-

cessive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spe-

Commenti

giore valore degli immobili, determinato per effetto delle valorizzazioni consentite da parte dei rispettivi comuni.

Conseguentemente viene abrogata la disciplina normativa pre-esistente, incompatibile con le nuove regole introdotte.

Comma 265

Viene riconosciuto in favore degli enti locali, e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette, sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, nel caso in cui i suddetti beni siano interessati da una vendita. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari, riguardanti la loro finalità di utilità pubblica, costituiscono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.

Comma 266

Nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sono state introdotte novità per quanto riguarda i costi e le spese ammesse in deduzione, con particolare riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le modifiche introdotte, novellano l'art. 11, del dlgs n. 446/1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento alla lettera a), del comma 1 e permettono la deduzione:

- dell'intero costo relativo contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

- di un importo pari a 5.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta dai soggetti passivi dell'imposta, con esclusione degli istituti di credito, degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di quelle operanti, in concessione a tariffa, nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque provenienti dagli scarichi e dalla raccolta dei rifiuti;

- di un importo pari a 10.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta dai soggetti individuati al punto che precede ma per i soggetti collocati nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in alternativa a quella indicata al punto che precede e nel rispetto della regola di minimis, come individuata dal reg. (Ce) n. 69/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- della totalità delle spese relative agli apprendisti, disabili e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro e, per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compreso quello assunto da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni nello stesso settore della ricerca e dello sviluppo, purché sia rilasciata apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del Caaf.

Con la modifica al comma 4-bis, del citato articolo 11, dlgs n. 446/1997, la deduzione pari a euro 2.000 per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque deve essere ragguagliata su base annuale, mentre quella disposta dal comma 4-bis.2, del medesimo articolo, dispone che le deduzioni introdotte (pari a 5.000 o 10.000 euro per dipendente) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e quella disposta dal comma 4-bis.1 devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, parziale o part-time devono essere ridotte proporzionalmente e, per gli enti privati con attività commerciale e istituzionale, le deduzioni devono essere rapportate sulla base corrispondente al rapporto, come definito dal secondo comma, dell'art. 10, del dlgs n. 446/1997.

Per quanto concerne le donne assunte come lavoratrici svantaggiate, di cui al

reg. (Ce) n. 2204/2002, l'importo deducibile è moltiplicato per sette o cinque nelle citate aree e, in tal caso, la maggiorazione spetta nei limiti dell'intensità e nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento indicato, concernente i regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

Infine, per ogni dipendente, le deduzioni indicate in precedenza e in particolare quelle individuate dal primo comma e dai commi 4-bis.1 e 4-quater non possono eccedere il limite massimo, rappresentato dalla retribuzione lorda (salario o stipendio e altri oneri a carico del datore di lavoro) mentre le deduzioni di 5.000 o 10.000 euro e di quella per lavoratori dipendenti a tempo determinato, di cui al punto 4, della lettera a), primo comma sono alternative a quelle per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, a quelle pari a euro 2.000 per dipendente fino a cinque unità, a quelle disposte a favore dell'incremento della base occupazionale e a quelle relative ai dipendenti collocati nelle aree svantaggiate.

Comma 267

Le nuove deduzioni a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap pari a euro 5.000 e pari all'importo dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui ai punti 2) e 4), della lett. a), del comma 1, dell'art. 11, dlgs n. 446/1997, sono riconosciute solo dopo l'ottenimento dallo stato italiano della preventiva autorizzazione comunitaria, con decorrenza dal mese di febbraio 2007, nella misura del 50 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario

se a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio

2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è a esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.

272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del

50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, a esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline

dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati

Continua a pag. 50

ragguaglio ad anno per quella relativa al bonus (punto 2).

Comma 268

La deduzione, a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap, pari a euro 10.000 destinata alle imprese collocate nelle aree centro meridionali d'Italia, spetta in misura ridotta al 50% a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario ragguaglio ad anno.

Comma 269

Gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativi all'esercizio 2007 possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta del periodo precedente, della minore imposta che sarebbe stata determinata con l'applicazione delle nuove deduzioni introdotte dalla legge in commento e indicate nei commi precedenti e, allo stesso modo e con gli stessi effetti, per il periodo successivo ovvero per l'esercizio 2008, potrà essere assunta, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata in applicazione delle nuove deduzioni.

Comma 270

Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono un piano di rientro dai disavanzi, un ammontare di risorse equivalente a quello potenzialmente ottenibile dall'incremento automatico dell'aliquota relativa all'imposta regionale sulle attività produttive applicata in assenza delle nuove deduzioni introdotte dalla legge in commento, alle stesse sono trasferiti

fondi, per il triennio 2007/2009, pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, 179 milioni di euro per l'anno 2008 e 191,94 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartire con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione al minor gettito di ciascuna regione.

Comma 271

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive inserite nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe del Trattato della Comunità europea, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta, come indicato dai commi che seguono.

Comma 272

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima prevista dalle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionali, per il periodo 2007/2013, e non può essere cumulato con il sostegno de minimis o con altri contributi destinati agli stessi tipi di investimento.

Comma 273

Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta indicato ai commi precedenti, si considerano agevolabili gli acquisti, anche se acquisiti in leasing, dei seguenti beni:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e le attrezzature varie classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nelle aree individuate dal

comma 271;

- software commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle pmi;

- brevetti per nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nella misura ridotta del 50% del complesso degli investimenti agevolabili nel periodo d'imposta per le grandi imprese.

Comma 274

Il credito d'imposta indicato nei commi precedenti è determinato sulla base della quota di costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento, come individuati dal comma 273, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, con riferimento alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva con l'esclusione degli ammortamenti dei beni formanti oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione, considerando il costo sostenuto dal concedente, in presenza di contratto di leasing, ma con l'esclusione del costo relativo alle spese di manutenzione.

Comma 275

Il credito d'imposta individuato dal comma 271 non è riconosciuto alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, delle imprese operanti nel sistema creditizio, finanziario o assicurativo.

Il credito d'imposta a favore di imprese o di attività concernenti determinati prodotti o che appartengono a particolari comparti, come definiti dal

le discipline comunitarie, può essere riconosciuto soltanto nel rispetto delle citate norme comunitarie e dietro preventiva autorizzazione della Commissione Ue.

Comma 276

Il credito d'imposta, determinato sulla base dei nuovi investimenti, deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, non concorre alla determinazione del reddito né al valore della produzione determinata ai fini Irap, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, di cui agli articoli 96 e comma 5, art. 109 del Tuir ed è utilizzabile per il versamento delle imposte sui redditi.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1997, in modalità differita, a decorrere dal sesto mese successivo al termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento al periodo d'imposta in cui il credito è concesso.

Comma 277

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del loro acquisto o di acquisizione, il credito d'imposta deve essere ricalcolato escludendo, appunto, il costo dei beni non entrati in funzione, mentre se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o a strutture diverse da quelle che danno diritto al beneficio, il credito d'im-

Segue da pag. 49

a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'at-

tribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'im-

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e accertamento della effet-

tività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199.

286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato a un Fondo finalizzato a interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero.

287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali pos-

sono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

Commenti

posta deve essere ricalcolato escludendo dal calcolo l'importo di detti beni.

Nel caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta in cui un bene agevolato viene dismesso, ma sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è nuovamente rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati nella parte eccedente i costi dei nuovi acquisti.

Per i beni ottenuti in leasing, si rendono applicabili le disposizioni indicate nel presente comma, anche se non è esercitato il diritto al riscatto e, in caso di emersione di un credito d'imposta non spettante, si rende necessario la restituzione entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi, dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette situazioni.

Comma 278

Saranno definite, con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con quello dello sviluppo economico, le modalità per l'effettuazione di verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del credito d'imposta e, dette verifiche, da effettuarsi dopo almeno 12 mesi dall'attribuzione del bonus, dovranno essere finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, al fine di valutare l'opportunità futura di utilizzare altri strumenti di sostegno agli investimenti.

Comma 279

Il credito d'imposta relativo ai nuovi investimenti è subordinato all'autorizzazione preventiva della Commissione europea.

Comma 280

A decorrere dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al 10% dei costi sostenuti per

le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, con la possibile elevazione al 15%, quando i costi siano riferiti a contratti sottoscritti con università ed enti pubblici di ricerca.

Comma 281

Il credito d'imposta potrà essere calcolato al massimo su un tetto di costi non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Comma 282

Il credito d'imposta individuato dal comma 280 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né ai fini del calcolo del pro-rata di cui agli articoli 96 e quinto comma, dell'articolo 109 del Tuir ed è utilizzabile per il versamento dei debiti per le imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovute per il secondo periodo d'imposta in cui le spese, sulle quali viene determinato detto credito, sono state sostenute.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1997, soltanto a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Comma 283

Gli obblighi per la comunicazione a carico delle imprese che attuano le iniziative agevolate di ricerca e sviluppo e le modalità di verifica e accertamento dell'effettività e della coerenza delle spese sostenute, saranno definite con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 284

L'attuazione per l'erogazione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Comma 285

L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha facoltà di bandire una o più gare per l'assegnazione di ulteriori 1.000 agenzie entro il 31 dicembre 2007, nel rispetto dei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione sul territorio e alle medesime condizioni applicate nei bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 28/8/2006 n. 199, parte II.

Comma 286

Il 20% delle maggiori entrate derivanti dall'assegnazione delle Agenzie di cui al comma precedente saranno destinate a un apposito fondo incentivi all'evasione da destinare a interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria.

Un apposito decreto determinerà quanto indicato al punto che precede, definendo anche le modalità di ripartizione.

Comma 287

Le pmi esercenti le produzioni musicali possono ottenere un credito d'imposta a titolo di spesa per la produzione, lo sviluppo, la digitalizzazione e la promozione di registrazioni fonografiche o videografiche per opere prime o seconde di artisti emergenti.

Comma 288

Possono accedere al credito d'imposta le pmi di produzione musicale, ferma restando la regola del de minimis, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da editori di servizi radiotelevisivi.

Comma 289

È concesso un credito d'imposta alle imprese agricole e agroalimentari pari al 50% delle spese sostenute per l'ottenimento della certificazione o dell'attestazione obbligatoria di qualità, come indicato dal reg. (Ce) n. 2092/1991, anche se l'impresa è costituita nella forma consortile o di società cooperativa, per il triennio 2007/2009.

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in commento (30/01/2007), di concerto con il Mi-paaf, definirà le modalità di accesso alla agevolazione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007/2009.

Comma 290

I costi per la registrazione delle denominazioni protette, di cui al reg. (Ce) n. 510/2006, nei paesi inseriti al di fuori della Comunità europea e sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari, nella forma anche di consorzio o di società cooperativa, sono ammessi al credito d'imposta indicato al comma precedente.

Comma 291

La disposizione in esame apporta una giusta correzione all'articolo 32-bis del dpr 633/72, introdotto dal dl 223/2006, concernente il nuovo regime di franchigia Iva per le persone fisiche con volume d'affari annuo fino a 7.000 euro, che sarà applicabile dal 2007. La correzione riguarda il versamento dell'Iva da rettificata in sede di prima applicazione. Com'è noto, il passaggio dal regime normale a quello di franchigia comporta l'obbligo della rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2. In base al comma 8 dell'art. 32-bis citato, l'imposta dovuta a titolo di rettifica deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine previsto per il versa-

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006" sono soppresse.

292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'art. 35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto

legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'art. 35, commi 10 e 10-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 35, comma 10 quinquies del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

293. All'articolo 37 del decre-

to legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente."

294. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti e affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti."

295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposi-

zioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese docu-

mentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

299. All'articolo 67 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati» sono inserite le seguenti: «ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»;

b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica

Continua a pag. 52

mento del saldo dell'Iva; in sede di prima applicazione, però, è stabilito che la prima rata deve essere versata, anziché entro il 16 marzo 2007, entro il 27 dicembre 2006. La Finanziaria sopprime quest'ultima previsione, eliminando quindi un obbligo di anticipazione che era del tutto incoerente con il sistema dell'imposta. Di conseguenza, la prima rata dell'ammontare dell'imposta da rettifica della detrazione dovrà essere versata entro il 16 marzo 2007. Da notare che la soppressione entrerà in vigore dopo la scadenza dell'obbligo.

Comma 292

Il comma 292 detta una norma transitoria volta a «salvare» il trattamento fiscale applicato alle operazioni immobiliari effettuate fra il 4 luglio e l'11 agosto 2006 dalle conseguenze della mancata convalida, in sede di conversione, di alcune disposizioni del dl 223/2006.

Si stabilisce, in particolare, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 35, commi 8, lettera a) e 10, del dl 223/2006, concernenti l'Iva e l'imposta di registro sulle cessioni e locazioni di immobili. Dette disposizioni, nella versione originaria, prevedevano, tra l'altro, l'esonero dall'Iva e l'assoggettamento all'imposta di registro delle cessioni di fabbricati strumentali per natura, eccettuate quelle poste in essere dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, nonché delle locazioni, anche finanziarie, dei predetti fabbricati. Pertanto, per esempio, l'impresa non costruttrice che, dopo l'entrata in vigore del dl 223/2006 (4 luglio 2006), ha venduto un fabbricato strumentale, ha emesso fattura esente dall'Iva e ha assolto, in sede di registrazione dell'atto di vendita, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La legge n. 248, però, ha riformulato il contenuto delle predette disposizioni,

con effetto dal 12 agosto 2006, prevedendo, in estrema sintesi, per le operazioni sui fabbricati strumentali in regime d'impresa, il trattamento di esenzione dall'Iva, salva la ricorrenza di determinati presupposti e salva, comunque, l'opzione per l'imponibilità espressa dal cedente o locatore. Per effetto della mancata conversione, le norme originarie hanno perso efficacia fin dall'origine, per cui ai rapporti posti in essere durante la loro (provvisoria) vigenza tornano applicabili, in base ai principi costituzionali, le norme in vigore prima del 4 luglio 2006: nell'esempio di prima, la vendita dovrebbe essere assoggettata a Iva, con diritto al rimborso delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.

La norma transitoria del comma 292 rimedia a questa situazione, prevedendo una doppia possibilità: la conferma del trattamento applicato in base al dl 223 o, in alternativa, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione. La norma, infatti, oltre a fare salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni del dl 223 non convertite, consente anche al cedente o locatore di optare per l'applicazione dell'Iva, ai sensi dei nn. 8) e 8-ter) dell'art. 10, come modificati dalla legge 248/2006. In caso di opzione, inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute secondo le regole introdotte dalla legge 248/2006, per cui:

- le cessioni scontano l'imposta di registro fissa di 168 euro e le imposte ipotecarie del 4% (ridotte alla metà se è parte nell'atto un fondo immobiliare, un'impresa di leasing, una banca o un intermediario finanziario); l'eventuale eccedenza di imposta di registro pagata sarà compensata con i maggiori importi dovuti a titolo di imposte ipotecarie, con diritto al rimborso dell'eventuale residua eccedenza;
- le locazioni scontano l'imposta di registro dell'1%.

Infine, viene stabilito che l'opzione, nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nella disciplina del comma 10-quinquies dell'art. 35, dl 223/2006 (che riguarda le locazioni in corso alla data del 4/7/2006, nonché, secondo la circolare 33/2006, quelle poste in essere dopo tale data, ma entro l'11 agosto 2006), dovrà essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva che sarà presentata nel 2007 per il 2006.

Comma 293

Al testo del dl n. 223/2006 si aggiunge l'articolo 14 bis dove viene fatta salva l'adozione dei regolamenti ministeriali ex articolo 40 del dlgs n. 241/97 in materia di centri di assistenza fiscale. Gli stessi regolamenti, precisa il comma in esame, possono comunque continuare a essere adottati e a esperire la loro efficacia anche se disposizioni legislative che siano successive a quelle contenute nel predetto dl n. 223/2006 regolino la materia de quo, tranne nel caso in cui le predette disposizioni non lo escludano chiaramente.

Comma 294

Meno vincoli alle società di riscossione. A queste infatti non si applicano più le limitazioni previste dall'articolo 4, comma 2 del dl n. 119/2000, n. 289 concernenti l'obbligo di previsione statutaria dell'inefficacia di trasferimento di quote o azioni se preventivamente autorizzate dal Mef, nonché le ulteriori disposizioni previste dallo stesso regolamento in tema di posizione dominante su altri soggetti riscossori. Viene eliminato altresì il divieto per i rappresentanti legali, per gli amministratori e per i sindaci di essere pubblici dipendenti ovvero parenti e affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti.

Comma 295

Il comma conferma per le Agenzie fiscali le disposizioni previste per le am-

ministrazioni dello stato contenute nei dpr n. 641/1972 (tassa concessione governativa), n. 642/1972 (imposta di bollo) e n. 131/1986 (imposta di registro).

Comma 296

Arriva la detrazione per i professori che comprano un pc nuovo. Infatti, il prossimo anno, i docenti delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado e il personale docente delle università statali potranno usufruire della detrazione ai fini dell'Irpef pari al 19% delle spese massime documentate ed effettivamente sostenute a loro carico per l'acquisto di un solo personal computer nuovo. Tali spese, però, non dovranno eccedere l'importo complessivo di 1.000 euro (e quindi potrà essere fatta valere, al massimo, la detrazione di 190 euro).

Comma 297

Un dm interministeriale adottato a tre (pubblica istruzione, economia e finanze, università e ricerca) stabilirà le modalità per attuare quanto disposto dal comma 296.

Comma 298

Scattano agevolazioni contributive ai co.co.co. che acquistano un pc nuovo. Viene infatti istituito un fondo, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro, per permettere l'erogazione ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché quelli a progetto, di contributi che saranno destinati alla copertura delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro il 31/12/2007, per permettere l'acquisto di un pc nuovo. Entro il 28/2/2007 un dm Mineconomia stabilirà i criteri e le modalità di attribuzione dei suddetti contributi.

Comma 299

Sono assimilati ai redditi diversi ex art. 67 del Tuir (e non più a collaborazioni coordinate e continuative) le indennità, i rimborsi forfettari e i compensi che ven-

Segue da pag. 51

26 ottobre 1972, n.633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n.123 della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

301. All'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000.»

303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le

violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato Testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.».

305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.

306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: «edilizia residenziale convenzionata pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale convenzionata». La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui

all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'articolo 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n.131 del 1986.

308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e);»;

b) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo

comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.».

309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «è fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche.».

310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.» sono soppresse.

311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserito il seguente: «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sole superficie eccedente i 5 metri quadrati.»;

b) nel secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente»,

sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».

312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.».

313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239.».

3 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di venerdì 15, la seconda sabato 16 dicembre 2006

Commenti

sono erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici relativamente alle prestazioni rese da cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità esclusivamente dilettantistiche.

Comma 300

La norma, di carattere interpretativo (ancorché non espressamente così qualificata), chiarisce che l'aliquota Iva agevolata del 10%, prevista per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123 della tabella A/III del dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi ecc.).

Commi 301-303

Con queste disposizioni vengono apportate le attese modifiche alle norme antielusive che condizionano la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 110, Tuir, che subordina alla separata indicazione nella dichiarazione annuale la deducibilità di detti costi, prevedendo nel contempo l'obbligo di separata indicazione. In caso di violazione di questo obbligo, si applicherà la sanzione pecuniaria pari al 10% delle spese e componenti negativi in questione, fra un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. Questa sanzione sarà applicabile anche alle violazioni commesse in passato, purché il contribuente fornisca la prova richiesta ai fini della deducibilità; resta ferma, in tal caso, anche la sanzione da 258 a 2.065 euro per l'inesattezza della dichiarazione.

Commi 304-305

Viene ammessa la detrazione dell'Iva

sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento della manifestazione. Per l'anno 2007 la detrazione spetterà però limitatamente al 50% dell'imposta.

Comma 306

Il dl 223/2006 ha soppresso le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, salvo che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici partecipati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica. La Finanziaria, eliminando l'aggettivo «pubblica», ammette ora l'agevolazione per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata in generale. L'estensione ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore della legge (1/1/2007).

Comma 307

Il dl 223/2006 ha previsto la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti fiscali sulle compravendite immobiliari basati sul valore normale dei beni, sia agli effetti delle imposte indirette (Iva e registro) sia delle imposte dirette, sopprimendo nel contempo le disposizioni che consentivano ai contribuenti di evitare l'accertamento dichiarando il valore «catastale». In considerazione delle difficoltà di pervenire alla quantificazione del valore normale, allo scopo di uniformare l'attività degli uffici (e indirizzare gli stessi contribuenti), viene opportunamente stabilito che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno periodicamente individuati criteri utili per la determinazione del valore normale dei

fabbricati.

Comma 308

Tra i contribuenti aventi diritto a richiedere il rimborso trimestrale, ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, dpr 633/72, vengono inclusi anche i soggetti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 30, terzo comma, lettera e), dello stesso dpr. Si tratta dei soggetti non residenti in Italia, che operano nel nostro paese attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, oppure previa identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter.

Viene inoltre previsto che con decreti del ministro dell'economia saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e secondo comma del predetto art. 38-bis, cioè sia i rimborsi annuali sia i rimborsi trimestrali dell'Iva, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Sarà dunque tracciata una corsia privilegiata, riservata a determinate categorie di contribuenti fisiologicamente in credito d'Iva.

Comma 309

Viene integrata la disposizione del comma 497 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, concernente il meccanismo cosiddetto del «valore-prezzo», che permette alle persone fisiche, in relazione alle compravendite di immobili abitativi e pertinenze non stipulate nell'esercizio di attività Iva, di assumere come base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali il valore catastale dell'immobile. L'integrazione è diretta a precisare che resta comunque fermo, per l'amministrazione finanziaria, il potere di procedere all'accertamento ai fini delle imposte dirette

in base al valore normale del bene.

Comma 310

Viene modificata la disposizione del comma 496 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, al fine di escludere dalla tassazione forfettaria Irfed delle plusvalenze immobiliari delle persone fisiche quelle derivanti da cessioni di terreni edificabili.

Comma 311

Con apposito regolamento interministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2007, potranno essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta solo sulla superficie dell'insegna che supera cinque metri quadrati. Un'integrazione in tal senso (e una conseguente modifica di adattamento) viene apportata all'art. 17 del dlgs n. 507/93.

Comma 312

Tra le prestazioni socio-sanitario-assistenziali esentate dall'Iva in base al n. 27-ter) dell'art. 10, dpr 633/72, vengono incluse anche quelle rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

Comma 313

Il comma 313 modifica il Tuir con la finalità di rendere operative le disposizioni sull'estensione dell'operatività dei fondi pensioni esteri (appartenenti all'Ue) sul territorio italiano. In particolare, la norma riguarda le deduzioni fiscali dal reddito imponibile e stabilisce la deducibilità dei contributi versati alle predette forme pensionistiche integrative istituite negli stati membri dell'unione europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.